

ASME s.p.a.
Erba (Como)

Statuto sociale
(Patrimoniale)

Statuto sociale

Indice

Titolo I,	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO, 4
	Art. 1 Natura della società e denominazione, 4
	Art. 2 Sede, 4
	Art. 3 Durata, 4
	Art. 4 Oggetto, 4
Titolo II,	CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI – AZIONI – OBBLIGAZIONI, 6
	Art. 5 Capitale sociale, 6
	Art. 6 Finanziamenti, versamenti e patrimoni destinati, 7
	Art. 7 Azioni – Trasferibilità, 7
	Art. 8 Obbligazioni, 11
	Art. 9 Partecipazione pubblica totalitaria, 11
Titolo III,	ORGANI SOCIALI : ASSEMBLEA, 11
	Art. 10 Assemblea azionisti, 11
	Art. 11 Avviso di convocazione, 12
	Art. 12 Competenze, 12
	Art. 13 Intervento e voto, 13
	Art. 14 Presidenza, segreteria, verbalizzazione, 14
	Art. 15 Costituzione, deliberazioni e diritto di veto, 14
Titolo IV,	ORGANI SOCIALI : ORGANO AMMINISTRATIVO, 15
	Art. 16 Numero degli amministratori, 15
	Art. 17 Nomina degli amministratori, 16
	Art. 18 Altre disposizioni - Poteri dell'Organo amministrativo, 17
	Art. 19 Cariche sociali, 18
	Art. 20 Altre deleghe ed attribuzioni, 19
	Art. 21 Convocazione del Consiglio, 20
	Art. 22 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione, 21
	Art. 23 Compensi e rimborsi spese, 22
Titolo V,	RAPPRESENTANZA LEGALE E DIRETTORE GENERALE, 22
	Art. 24 Presidente, vice presidente, amministratori, direttore generale, 22

	Art. 25	Direttore generale : funzioni e nomina, 23
Titolo VI,		ORGANI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, 25
	Art. 26	Collegio sindacale, 26
	Art. 27	Controllo contabile, 27
Titolo VII,		STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI, 28
	Art. 28	Strumenti programmatici, 28
	Art. 29	Conservazione <i>pro-tempore</i> degli affidamenti anche <i>in house</i> , 28
	Art. 30	Esercizio sociale, 30
	Art. 31	Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili, 31
Titolo VIII,		TUTELE, CONTROVERSIE E SCIoglimento, 31
	Art. 32	Tutele, 31
	Art. 33	Controversie, 31
	Art. 34	Recesso e Scioglimento, 32
Titolo IX,		DISPOSIZIONI FINALI, 33
	Art. 35	Foro competente, 33
	Art. 36	Rinvio, 33
	Art. 37	Socio unico, 33
	Art. 38	Comunicazioni sociali, 34
	Art. 39	Computo dei termini, 34

Titolo I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1
(*Natura della società e denominazione*)

- 1) E' costituita una società per azioni denominata «ASME s.p.a. » (e nel prosieguo indicata anche come «la società») ai sensi dell'articolo 35, L. 448/2001 e dell'articolo 113, D. Lgs. 267/2000, nonché del libro V, titolo V, capo V, del Codice civile, e per precedente trasformazione della azienda speciale «Azienda Servizi Municipali Erba» (in acronimo «ASME») ai sensi dell'art. 115, D. Lgs. 267/2000, come da delibera di Consiglio comunale di trasformazione del Comune di Erba del 16/12/2002, n. 74 e allegato statuto e successiva scissione parziale proporzionale di cui agli artt. 2506 e ss., C.C., dove la presente società ha ricoperto il ruolo della scissa.
- 2) Stante la natura a totale capitale pubblico della società possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000; nonché, se la legge lo consente, altri enti pubblici, fermo il disposto dell'art. 9, comma 5, del presente statuto.
- 3) Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio degli azionisti, quello risultante da libro dei soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 2
(*Sede*)

- 1) La società ha sede legale in I-22036 Erba (Como), all'indirizzo risultante nel Registro delle imprese. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto.
- 2) L'Assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza, salva la competenza dell'organo amministrativo in ordine al trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune ai sensi dell'art. 19, comma 3 lettera d, del presente statuto.

Art. 3
(*Durata*)

- 1) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4
(*Oggetto*)

- 1) La società è proprietaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali al servizio di distribuzione gas naturale di cui al D. Lgs. 164/2000 e L.R. 26/2003.
La società è proprietaria *pro-tempore* (ai sensi dell'art. 150, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e L.R. 26/2003) delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali al servizio acquedottistico e fognario.
La società è proprietaria degli immobili riferiti alla sede e connesse infrastrutture mobili ed immobili.
I soci possono, ai sensi di legge, trasferire alla società, a vario titolo, ogni altro bene mobile o immobile anche non strumentale ai servizi pubblici locali, in proprietà ovvero in godimento, ivi comprese altre reti, altri impianti e altre dotazioni patrimoniali.
La società è obbligata, ai sensi di legge, a consentire l'accesso alle infrastrutture di cui sopra al soggetto gestore del relativo servizio pubblico locale.
Pro-tempore (sempre ai sensi dell'art. 150, c. 1, D. Lgs. 152/2006 e L.R. 26/2003) e cioè nelle more delle decisioni dell'Autorità d'Ambito territoriale ottimale, la società gestisce il servizio acquedottistico e fognario.
- 2) I rapporti tra gli enti pubblici locali azionisti e la società sono disciplinati da apposite convenzioni e/o contratti.
- 3) Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, il consiglio di amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione dell'Assemblea, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa (o altrimenti dette riunioni temporanee d'impresa), gruppi economici d'interesse europeo, di carattere pubblico o privato.
- 4) La società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o economica e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.
- 5) La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.
- 6) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.
- 7) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate.
- 8) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione

in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate. La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione.

- 9) La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria, ogni attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico o di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.
- 10) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.
- 11) I rapporti tra questa società e quelle dei servizi pubblici connesse alle infrastrutture di cui trattasi saranno disciplinati da apposito contratto di concessione amministrativa.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5

(Capitale sociale)

- 1) Il capitale sociale nominale, interamente sottoscritto e versato, è di euro 4.309.700,00 (euro quattromilionitrecentonovemilasettecento virgola zero zero), diviso in numero 43.097 (quarantatremilanovantasette) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 100 (euro cento virgola zero zero) ciascuna.
- 2) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera Assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.
- 3) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del Codice civile.
- 4) Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile.

- 5) La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di concessione amministrativa, ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.
- 6) A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del Codice civile.
- 7) I conferimenti, gli acquisti della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori sono regolati dagli articoli 2342 e successivi Codice civile.

Art. 6

(Finanziamenti, versamenti e patrimoni destinati)

- 1) La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 2) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e successivi del Codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto.

Art. 7

(Azioni – Trasferibilità)

- 1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. I vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. Possono essere emessi certificati provvisori sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione e da un altro amministratore o da un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione (nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal Codice civile); in carenza di tali azioni o certificati o deliberazioni lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali.
Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un amministratore, ai sensi del Codice civile.
E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni.
Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale ai sensi del presente statuto, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.
- 2) Nel rispetto delle norme statutarie, le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, del presente statuto.
- 3) I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal Codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura ed alle modalità indicate nel precedente articolo 5, comma 6.
- 4) Atteso che le successive clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci

ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il socio che intenda sottoporre, in tutto o in parte, le proprie azioni e i diritti di opzione a usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione al Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

- 5) Qualora un socio intenda trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, delle proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al presente statuto) o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informare il presidente del Consiglio di amministrazione, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alla partecipazione da essi posseduta, specificando il prezzo richiesto per la vendita delle azioni, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o coloro ai quali l'offerente le cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura del presidente del Consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6) Con il termine «trasferire» di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi a solo titolo esemplificativo : vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.
- 7) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 5, a pena di decadenza, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi il presidente del Consiglio di amministrazione della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. L'esercizio del diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve riguardare tutte le azioni e tutti i diritti di opzione offerti.
- 8) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiarare di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito) ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo – fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario – avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente. L'esperto è nominato dal Presidente del

Tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società. L'esperto fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito). L'esperto dovrà pronunciarsi entro novanta (90) giorni solari prorogabili una sola volta, su accordo scritto dalle parti o per decisione dell'esperto, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.

- 9) Nella propria valutazione l'esperto sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari. L'esperto formerà la propria determinazione e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'esperto. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Il costo dell'esperto sarà a carico :

- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'esperto non sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
 - b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;
 - c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente e il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.
- 10) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione di cui ai precedenti commi e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 5 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui

al successivo comma 12, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) il trasferimento si considera inefficace cosicché esso non sarà iscritto nel libro soci, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, così come non avrà diritto agli utili, al voto ed alla ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

- 11) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.
L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica totalitaria. Il Consiglio di amministrazione provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 2 del presente statuto.
- 12) Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione, ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione pubblica locale totalitaria, di cui al comma precedente. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.
- 13) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 7, l'Assemblea ordinaria potrà indicare, dandone mandato al Consiglio di amministrazione, al socio (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) che intende cedere le proprie azioni, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione indicata nel comma 5, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito.
L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.
- 14) Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, al fine di pervenire alla prelazione di tutte le azioni e di tutti i diritti di opzione offerti, il Consiglio di amministrazione si riserva di dare – ove possibile, a norma del Codice civile – avvio al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio entro trenta (30) giorni successivi ai termini indicati nel precedente comma 13.
- 15) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 13 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.
- 16) E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applichino anche nel caso che la cessione avvenga, se la legge nella fattispecie lo consente, a favore di una società fiduciaria.

- 17) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le azioni senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incedibilità del diritto di voto.
- 18) Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci ai sensi di legge e mediante esibizione dell'atto notarile di trasferimento.
- 19) Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 8
(*Obbligazioni*)

- 1) La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
- 2) L'Assemblea degli azionisti fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

Art. 9
(*Partecipazione pubblica totalitaria*)

- 1) La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
- 2) Il capitale sociale con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1, comma 2. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.
- 3) Se emesse, le azioni attribuite ad ogni socio devono constare da un unico certificato azionario, il quale deve restare depositato con annotazione di vincolo presso la sede della società o degli istituti di credito incaricati; tale deposito è costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.
- 4) La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie o di obbligazioni convertibili.
- 5) La partecipazione al capitale sociale del Comune di Erba deve essere pari alla metà delle azioni più una.

Titolo III
ORGANI SOCIALI : ASSEMBLEA

Art. 10
(*Assemblea azionisti*)

- 1) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge, del Codice civile e del presente statuto, e può essere convocata dal Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Lombardia.
L'Assemblea potrà svolgersi con sistemi di intervento a distanza, audio/video collegati, con modalità identiche a quelle previste nel successivo articolo 21, comma

5, del presente statuto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

- 2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.
- 3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.
- 4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.
- 5) Sono riservate all'Assemblea dei soci le materie in tal senso indicate dal Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto.
- 6) All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del presente statuto, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 11

(Avviso di convocazione)

- 1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il disposto dell'art. 17, comma 1 ultimo periodo, del presente statuto; l'avviso da inviarsi anche a tutti i consiglieri e a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o ulteriore convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima o altra precedente convocazione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 2) In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 3) Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile.

Art. 12

(Competenze)

- 1) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile e del presente statuto, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

- 2) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 del Codice civile, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno nonché per deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dal Codice civile, dalla legge e dal presente statuto, in particolare per deliberare:
 - a) sulle modificazioni dello statuto;
 - b) sull'emissione di obbligazioni;
 - c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.
- 3) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, verrà altresì convocata in tutti gli altri casi previsti dal Codice civile.
- 4) L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, e inoltre:
 - a) a fornire i propri indirizzi ed a dare la propria autorizzazione sugli atti di acquisto, cessione, conferimento, affitto, costituzione di usufrutto, costituzione di pegno e dismissione aventi ad oggetto aziende o rami di azienda; a fornire i propri indirizzi generali sulle operazioni di fusioni e scissione, ferma la competenza dell'assemblea straordinaria a deliberare tali operazioni;
 - b) a dare la propria autorizzazione sulle operazioni di costituzione, acquisto, cessione, conferimento, affitto, usufrutto o dismissione ed ogni altro atto di disposizione di partecipazioni in società o consorzi o società consortili o cooperative controllate o collegate o partecipate;
 - c) sull'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - d) a dare la propria autorizzazione all'acquisto e alla cessione di immobili;
 - e) sugli indirizzi generali per le tariffe (ai sensi di legge) e per la gestione dei servizi pubblici affidati *pro-tempore* alla società;
 - f) sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori;
 - g) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) sugli indirizzi al Consiglio di amministrazione che, per *lex specialis*, devono a loro volta essere forniti dai Consigli degli enti pubblici locali.

Art. 13

(Intervento e voto)

- 1) I soci che hanno diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno, devono esibire, se emessi, i propri titoli o certificati al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea. Le azioni ed i certificati non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.
- 2) Ogni azionista, mediante semplice delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro soggetto anche non socio (purché non siano amministratori, membri del collegio sindacale o dipendenti della società o di società da essa controllate, collegate o partecipate). La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del socio e deve essere conservata dalla società. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La

delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

- 3) Gli azionisti hanno diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli o certificati legittimativi da essi esibiti ai sensi dei precedenti commi. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.
- 4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine all'identità ed alla legittimità del diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.
- 5) Una volta constatata e fatta constatare dal presidente dell'Assemblea la validità della delega, i presenti non potranno più contestarla.

Art. 14

(Presidenza, segreteria, verbalizzazione)

- 1) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dall'Assemblea medesima.
- 2) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio dotato di requisiti professionali idonei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Se del caso, su decisione del presidente, l'Assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti dell'Assemblea stessa.
- 3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
- 4) Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo. Il verbale deve riportare quanto previsto dall'articolo 2375 del Codice civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 15

(Costituzione, deliberazioni e diritto di voto)

- 1) L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi del Codice civile. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda ed in ogni ulteriore convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda o in ogni

ulteriore convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

- 2) L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione più della metà del capitale sociale, ed in seconda ed in ogni ulteriore convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea; in deroga a quanto sopra stabilito, per la revoca dello stato di liquidazione occorre in ogni caso il consenso di tutti i soci.
- 3) Ai fini dell'intervento sia in Assemblea ordinaria sia in Assemblea straordinaria, nel computo del *quorum* costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo e del *quorum* deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Salva diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
 Il *quorum* costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del *quorum* costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il *quorum* costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del *quorum* costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.
 Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il *quorum* costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.
- 4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea, così come esso ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
- 5) La direzione dei lavori Assembleari, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti competono al presidente dell'Assemblea.
- 6) Ai fini delle deliberazioni sull'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni dell'articolo 2393 del Codice civile.
- 7) L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI : ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 16

(*Numero degli amministratori*)

- 1) La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto, ai sensi di legge, da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), ivi compreso il presidente.
Gli amministratori possono essere anche non soci. Gli amministratori decadono, vengono revocati e sostituiti a norma di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto. L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere, a tutti gli effetti, automaticamente decaduto.

Art. 17

(Nomina degli amministratori)

- 1) All'Assemblea spetta stabilire il numero legale (nel rispetto del precedente articolo 16, comma 1 del presente statuto), la nomina, la determinazione dei compensi legali, la revoca e la sostituzione degli amministratori (ivi compreso il presidente del Consiglio di amministrazione), nel rispetto degli indirizzi in tal senso espresso ai soci dai rispettivi Consigli, ai sensi degli articoli 42, comma 2, lettera «m», 50, commi 8 e 9 D. Lgs. 267/2000.
Al fine della nomina degli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 2) Salvo che fra i soci vi sia accordo unanime circa le nomine di tutti i consiglieri e del presidente del Consiglio di amministrazione, a tali nomine si procederà con il sistema di voto di lista, sulla base di liste presentate dagli azionisti di diritto pubblico, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine le eventuali liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento (3%) delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per le nomine, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ed il relativo *curriculum vitae* redatto nel rispetto degli *standard* della Comunità europea e delle norme sulla riservatezza dei dati personali sensibili.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.
Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella sua lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla sua lista divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

In ogni modo nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

- 3) Ove il numero degli amministratori risulti in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà invitare gli azionisti a integrare tale numero, attivandosi le procedure previste in merito nel presente statuto. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 4) Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, purché lo stesso non sia inferiore al numero minimo di amministratori previsto dal presente statuto.

Art. 18

(Altre disposizioni - Poteri dell'Organo amministrativo)

- 1) I membri del Consiglio di amministrazione, durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre (3) esercizi e scadono in coincidenza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice civile.
- 2) Gli amministratori da sostituirsi restano comunque in carica sino all'avvenuta sostituzione.
- 3) Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 4) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, prima della scadenza del mandato, la metà o più della metà degli amministratori o se, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, decade l'intero Consiglio. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che non si provvederà al suo

rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

- 5) I requisiti per la nomina, nonché la normativa da applicarsi ai componenti del Consiglio di amministrazione, sono da individuarsi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000, dal Codice civile, da eventuali ulteriori leggi, dallo statuto e/o dai regolamenti degli enti pubblici locali soci e dal presente statuto.

Non possono ricoprire cariche di amministratore, o di direttore generale (di cui al successivo art. 25), ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:

- a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dalle leggi speciali e/o ordinarie;
- b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure; il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- c) siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;
- d) siano amministratori di Enti locali che siano soci della Società.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza all'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vicepresidente.

- 6) Sino a quando la società gestirà *pro-tempore* il servizio acquedottistico e fognatura, al Consiglio di amministrazione si applicano i rigori propri della delegazione interorganica e pertanto ad esso non spettano i poteri di straordinaria amministrazione e sui principali atti di ordinaria amministrazione, se non in esecuzione degli approvati strumenti programmatici da parte degli organi istituzionali competenti.
- 7) Successivamente a quanto previsto nel precedente comma (previo modifica del presente statuto) al Consiglio di amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, salve tuttavia le competenze riservate all'Assemblea ai sensi del precedente art. 12 c. 4 e a termini di legge. Il Consiglio di amministrazione esercita tali poteri direttamente od a mezzo dell'amministratore delegato o degli amministratori delegati ai quali conferisce propri poteri ed attribuzioni, nel rispetto delle attribuzioni del direttore generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al presente statuto.
- 8) Tutti i compiti ed i poteri del Consiglio di amministrazione disciplinati nel presente Titolo IV, sono automaticamente da riferirsi all'Amministratore unico se nominato.

Art. 19 (*Cariche sociali*)

- 1) Il presidente del Consiglio di amministrazione ricopre anche il ruolo di legale rappresentante, cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali,

regionali, statali, comunitari e internazionali, garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

- 2) Il vice presidente, se non risulta individuato nell'atto di nomina, è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. In tale circostanza al vice presidente compete la legale rappresentanza. La sostituzione del presidente da parte del vice presidente dimostra l'assenza o l'impedimento del primo. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.
- 3) Il Consiglio di amministrazione può inoltre :
 - a) nominare un direttore generale, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione;
 - b) nominare un segretario, il quale può essere anche estraneo al Consiglio di amministrazione stesso;
 - c) trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 20

(Altre deleghe e attribuzioni)

- 1) Il Consiglio di amministrazione può nominare institori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma, o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili.
- 2) Non sono delegabili a termini del comma precedente, oltre a quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso o all'Assemblea, le decisioni sui seguenti atti :
 - a) i piani programma annuali comprensivi del piano degli investimenti, relative fonti di copertura e del piano del personale, il bilancio pluriennale economico mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio e il bilancio di esercizio e relativi assestamenti infrannuali in vista di valori reddituali diversi da quelli previsti;
 - b) la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura, le previsioni tariffarie ai sensi di legge, e le condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla società;
 - c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;
 - d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;
 - e) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;
 - f) l'approvazione dei contratti con gli enti locali soci;
 - g) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;

- h) la definizione, l'approvazione e la modifica dell'eventuale contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - i) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;
 - l) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili, o di aziende o di relativi rami;
 - m) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie;
 - n) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniquale volta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.
- 3) Il Consiglio di amministrazione appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'Assemblea è invece approvato dalla stessa.
 - 4) Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti pubblici locali soci, il presidente cura il sollecito invio agli enti pubblici locali soci di copia del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo ed eventuali assestamenti, e di quant'altro necessario a garantire la costante informazione di questi ultimi, la trasparenza dell'azione societaria e la partecipazione di tutte le componenti sociali.
 - 5) Il presidente del Consiglio di amministrazione, o un suo delegato, rappresenta la società nell'assemblea e nel Consiglio di amministrazione delle società, consorzi o altri enti comunque partecipati dalla società.
 - 6) Il Consiglio di amministrazione riferisce al Collegio sindacale, durante le proprie adunanze ed in sede di approvazione di bilancio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate o collegate o partecipate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 21

(Convocazione del Consiglio)

- 1) Il Consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale della società o altrove, purché in Italia, dal presidente di propria iniziativa e tutte le volte che lo giudichi necessario, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio sindacale o da parte dei soggetti cui la legge o il presente statuto riconoscono tale facoltà; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente. Mancando anche quest'ultimo la convocazione è effettuata dall'amministratore più anziano di età. Nel caso in cui il presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il Consiglio di amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta, allora quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il Consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la decisione in argomento deve

essere rimessa all'Assemblea. L'Assemblea sarà convocata senza ritardo dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio sindacale.

- 2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta con preavviso di giorni sette (7), salvi i casi di urgenza il cui termine di preavviso deve essere almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, *telefax*, ed *e-mail* o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti del Codice civile.
- 3) Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la totalità degli amministratori in carica, senza che nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti, e la maggioranza dei membri effettivi del Collegio sindacale.
- 4) E' ammessa la possibilità – qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – che le adunanze del Consiglio di amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

Art. 22

(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

- 1) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza (anche tramite sistemi di collegamento audiovisivo a termini dell'ultimo comma del precedente articolo) della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano. Eventuali diverse modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede la riunione.
I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza del *quorum* deliberativo.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

- 3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.
- 4) L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere delle eventuali perdite che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione.
- 5) Il voto di un componente del Consiglio di amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

Art. 23

(Compensi e rimborsi spese)

- 1) L'assemblea che ha nominato gli amministratori, ne stabilisce i compensi (altrimenti detti le indennità) in misura fissa e/o variabile, a favore del presidente e di tutti i singoli consiglieri, ai sensi della legge speciale.
- 2) L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando agli amministratori stessi la ripartizione ai sensi delle leggi speciali.
- 2) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uopo stabilite dal Consiglio stesso.

Titolo V

RAPPRESENTANZA LEGALE E DIRETTORE GENERALE

Art. 24

(Presidente, vice presidente, amministratori, direttore generale)

- 1) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta al presidente del Consiglio di amministrazione ovvero a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale. Al Presidente, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, compete il potere di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede anche sovrana nazionale e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irritali, di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti. Al presidente del Consiglio di amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato.
Ove sia nominato l'Amministratore Unico, la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta allo stesso Amministratore Unico con i poteri sopra previsti per il presidente del Consiglio di amministrazione.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, o suo delegato, e l'Amministratore Unico devono informare il legale rappresentante dell'ente locale sui risultati quantitativi e qualitativi rilevati dalla società in sede di controllo di gestione infrannuale. Detto controllo di gestione consisterà nella rilevazione infrannuale del conto economico a valori progressivi, completo dell'analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione. Il *report* qualitativo evidenzierà lo stato di perseguimento degli obiettivi e quindi gli eventuali problemi e conseguenti azioni.

- 2) Il vice presidente, in assenza o impedimento del presidente, ha la rappresentanza della società sia di fronte a terzi che in giudizio, con l'uso della firma sociale, unicamente per l'attività ordinaria della società.
Sostituisce inoltre il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi il solo fatto della firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
- 3) Agli amministratori delegati se nominati compete la rappresentanza nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di amministrazione, a norma del presente statuto.
Qualora eletto, l'amministratore delegato (o gli amministratori delegati) esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di amministrazione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio di amministrazione stesso.
- 4) Per il compimento di alcune attività il Consiglio di amministrazione può attribuire (rispetto a quanto già previsto nel successivo articolo 25, comma 1 del presente statuto) deleghe speciali anche al direttore generale, se nominato ai sensi del presente statuto.
Nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, l'eventuale revoca del mandato di direttore generale non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.
Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore generale riporterà esclusivamente al presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 25

(Direttore generale : funzioni e nomina)

- 1) L'organo amministrativo:
 - può nominare un Direttore generale in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, con mandato non superiore a cinque anni rinnovabili, identificando la tipologia contrattuale intercorrente tra società e Direttore;
 - affida al Direttore generale la conduzione della società, secondo le competenze indicate nel presente statuto, ed eventualmente in base ad ulteriori attribuzioni, determinate dall'organo amministrativo stesso;
 - determina le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto;
 - definisce le cause di revoca o risoluzione.
- 2) Il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali.

In particolare il direttore generale, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti nel provvedimento di nomina o con successive modifiche dello stesso :

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;
- c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'attività aziendale e per il loro organico sviluppo;
- d) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del relativo, eventuale, assestamento in vista di un risultato di esercizio inferiore a quello atteso, e del bilancio di esercizio; nonché lo schema di bilancio di esercizio ed il relativo controllo di gestione e *reporting* infrannuale;
- e) formula al presidente del Consiglio di amministrazione proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione;
- f) può stare in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio;
- g) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
- h) determina la struttura organizzativa aziendale secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione; dirige il personale e mantiene i rapporti con le Organizzazioni sindacali; propone al Consiglio di amministrazione la nomina del vice direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello e le assunzioni; adotta le misure disciplinari inferiori al licenziamento, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro; propone al Consiglio di amministrazione le misure disciplinari di licenziamento;
- i) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali consentitigli dal Consiglio di amministrazione;
- l) cura gli affari correnti;
- m) interviene, previa specifica procura da parte del presidente del Consiglio di amministrazione, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, se la procura lo prevede, farsi rappresentare da un dipendente della società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'articolo 420 del Codice di procedura civile;
- n) è il responsabile dell'accesso agli atti aziendali, ai sensi della L. 241/1990 e successive integrazioni;
- o) è il responsabile dei vari procedimenti amministrativi attivati nelle varie procedure in cui, per legge, deve essere individuata tale figura;
- p) è il responsabile delle informative al personale in sede di assunzione ai sensi del D. Lgs. 152/1997 e successive integrazioni;
- q) è il responsabile della *privacy* ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni;
- r) è il responsabile della sicurezza impianti e dei relativi piani per la sicurezza;

- s) è il responsabile della protezione e prevenzione ai fini della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni;
 - t) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di amministrazione.
- 3) Il Direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione con eventuale apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il “sistema in economia” fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l’ordinario e normale funzionamento sottoponendo successivamente al primo Consiglio di amministrazione utile, il relativo rendiconto.
 - 4) Il Direttore generale, previa informazione al Consiglio di amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della società parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.
 - 5) Il Consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.
 - 6) Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, anche non remunerata, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione preventiva deliberata dal Consiglio di amministrazione.
 - 7) I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant’altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sono determinati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme previste per le società per azioni ed in particolare dell’articolo 2396 del Codice civile.
 - 8) Durante il rapporto di lavoro il direttore generale non può essere licenziato, se non per giusta causa o per giustificato motivo riguardante la società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del presidente del Consiglio di amministrazione, essere contestati all’interessato per iscritto, con invito a presentare – pure per iscritto ed in congruo termine comunque non superiore a quindici (15) giorni – le proprie difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di amministrazione, che deve essere adottata a scrutinio segreto, con l’intervento di almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.
 - 9) Il trattamento economico e normativo del Direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.
 - 10) La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l’automatica applicazione al Direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.
 - 11) Il Direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea.

Titolo VI

ORGANI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Art. 26
(*Collegio sindacale*)

- 1) Sulla base del sistema tradizionale o latino, l'organo di vigilanza e controllo gestionale coincide, ai sensi di legge e del presente statuto, con il Collegio sindacale, che ha i compiti e doveri previsti dal Codice civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, si compone del presidente e di due sindaci effettivi, tutti scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, anch'essi scelti fra gli iscritti nel suddetto registro.
Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio sindacale. In tal caso, valgono le condizioni previste dal precedente articolo 21, comma 5, del presente statuto.
- 2) All'Assemblea spetta la nomina e la revoca dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dai rispettivi Consigli ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera «m» e 50, commi 8 e 9, D.Lgs. 267/2000; attivandosi i presupposti di cui al modulo gestorio in delegazione interorganica. In relazione ai presupposti della delegazione interorganica, tutti i soci, di concerto, concorreranno alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale. Sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza regolate dall'articolo 2399 del Codice civile.
- 3) Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Ogni sindaco può essere riconfermato. L'Assemblea che provvede alle nomine stabilisce gli emolumenti annuali del presidente e di tutti i sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio, con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili ai sensi di legge.
- 4) I membri del Collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Qualora nessuno dei membri del Collegio sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio d'amministrazione o del Comitato esecutivo, l'amministratore delegato o gli amministratori delegati ovvero il direttore generale provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del Collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi.

Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio sindacale.

- 5) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di missione sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, così come via via definite col presidente del Consiglio di amministrazione.
- 6) Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da due (2) membri del Collegio.
- 7) La carica di sindaco effettivo, è incompatibile, oltre che con le ipotesi disciplinate dal Codice civile o da altre leggi, con lo svolgimento di incarichi di sindaco e/o di consulenza in altre società che sviluppano direttamente o indirettamente anche parti dell'attività della società, con esclusione delle società controllate, collegate o partecipate dalla società così come definite dal Codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre al Consiglio di amministrazione apposita dichiarazione entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.

Art. 27 (Controllo contabile)

- 1) Ai sensi dell'art. 2409-bis, C.C., al Collegio sindacale sino a quando la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e non sarà tenuta alla redazione del bilancio consolidato, spetta anche il controllo contabile la cui attività sarà documentata in apposito libro.
- 2) Fermo restando i vincoli di legge citati nel precedente comma, l'Assemblea potrà, in ogni momento, attribuire il controllo contabile sulla società ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
- 3) Il revisore o la società incaricata del controllo contabile :
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verifica se il bilancio di esercizio ovvero il bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto; la stessa relazione dovrà esser depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 del Codice civile.
- 3) Resta fermo il disposto di cui agli articoli 2409-ter terzo comma, 2409- quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies del Codice civile.

- 4) La scadenza del revisore contabile per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il revisore è stato sostituito.

Titolo VII

STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI

Art. 28

(Strumenti programmatici)

- 1) Ai fini di dare esecuzione alle previsioni della delegazione interorganica, nonché dell'art. 2381, c. 3, 2° cpv., C.C., il piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea.
- 2) Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
- 3) Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da approvarsi a cura del Consiglio di amministrazione e sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le presenti previsioni statutarie).
- 4) Il direttore generale provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29

(Conservazione pro-tempore degli affidamenti anche in house)

- 1) Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio in delegazione interorganica riferito al servizio acquedotto e fognatura (cfr. l'art. 150, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e parere CONVIRI n. 7275 del 21/3/2011) e come tale – *pro tempore* – esteso a tutte le società in attesa dei provvedimenti da parte della competente Autorità d'ambito territoriale ottimale, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria :
 - a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti, è prevista in atti attraverso lo statuto di questo o di quest'ultimi, lo statuto sociale, il contratto di servizio (v. art. 113, c. 11, D. Lgs. 267/2000 e leggi di settore), nonché la carta dei servizi (ex art. 112, c. 3, D. Lgs. 267/2000);
 - b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente o degli enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto e contratto di servizio;

- c) la società realizza la parte più importante della propria attività con la collettività di cui all'ente o agli enti pubblici locali che la controllano;
 - d) la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali (così come qualificati dall'art. 2, c. 1, D. Lgs. 267/2000 o dalle leggi di settore) e, se la legge lo consente, da altri enti pubblici.
- 2) In termini di presupposti applicativi del c.d. modulo gestorio *in house*, ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti pubblici locali di riferimento, si precisa che :
- a) gli strumenti di indirizzo e controllo stringente sulla società da parte degli enti pubblici locali di riferimento, sono da individuarsi nello statuto dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti, nei regolamenti di questi ultimi, nello statuto sociale, nel contratto di servizio, nonché nella carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio comunale;
 - b) gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel bilancio pluriennale triennale mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio, completo del piano degli investimenti e delle fonti finanziarie di copertura e del piano del personale da approntarsi entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente, e nel bilancio di previsione; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante) da approntarsi entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente e che rappresenta il primo esercizio del sopracitato piano poliennale; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione economico-finanziario nel seguito indicato;
 - c) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio e per singolo ente pubblico locale, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale e successivo *report* infrannuale direttamente ai legali rappresentanti dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti riferito ai problemi, proposte, progressi, piani di azione (sino al prossimo *report*), particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano e del bilancio consuntivo (in termini di aspetti economici, reddituali e finanziari);
 - d) gli strumenti di vigilanza prevedono che tale attività sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina dei componenti l'organo esecutivo e l'organo di controllo, con una nomina da parte dei soci esercitata attraverso il consenso, onde porre tutti i soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente.

Gli indirizzi per le nomine sono quelli che il Consiglio o i Consigli degli enti pubblici locali azionisti hanno già individuato in atti attraverso il proprio statuto o lo statuto sociale di questa società o altre specifiche deliberazioni.

Il legale rappresentante dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraindicati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.

Per l'esercizio del diritto di voto, in assenza di consenso sulle candidature, i *curricula* risulteranno depositati presso la sede legale della società a partire da

- dieci giorni prima dell'Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina;
- e) l'attività sarà comunque svolta per la parte più importante a favore della collettività dell'ente o degli enti pubblici locali che la controllano;
 - f) l'adeguamento di tali previsioni avverrà come da leggi, chiarimenti o sentenze che in tale senso saranno emesse.
- 3) Il controllo e la vigilanza interesserà poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società *in house*, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente, così come, dall'altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati (fermo restando le cautele di cui al D. Lgs. 81/2008) ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società *in house* e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate.
 - 4) Il tutto : 1) onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi; 2) da integrarsi evidentemente con le previsioni : a) di statuto; b) di eventuale contratto di servizio–quadro e di contratto di servizio specifico; c) della carta dei servizi; 3) atteso che l'ente o gli enti pubblici locali azionisti adegueranno il proprio statuto (e eventuali regolamenti) di conseguenza.
 - 5) Ogni applicazione della delegazione interorganica contenuta nel presente statuto sarà poi, previa modifica dello stesso, da ritenersi superata, contestualmente alla revoca del servizio acquedotto e fognatura.

Art. 30 (*Esercizio sociale*)

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede nei modi e nei termini di legge, alla formazione del bilancio ai sensi del Codice civile, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti e provvede a comunicarlo ai membri del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429, C.C. completo di relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei soci che deve discuterlo e, quindi, al revisore contabile (o alla società incaricata del controllo contabile), se nominato, almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per la sopraddeata Assemblea dei soci.
- 3) Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del Collegio sindacale e/o del revisore contabile, se la legge prevederà che dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136/1975 e successive modificazioni, si procederà come segue. Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'Assemblea che dovrà essere convocata a tal fine almeno tre (3) mesi prima della chiusura del primo esercizio sociale e, per quelli successivi, almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. sopra menzionato. Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo. Ai fini

della certificazione del bilancio della società esso deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque (45) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Art. 31

(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili)

- 1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue :
 - a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del Codice civile;
 - b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;
 - c) il residuo, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nello statuto, secondo le deliberazioni dell'Assemblea a remunerazione del capitale in proporzione alle rispettive partecipazioni, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandoli in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione.
- 2) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.
- 3) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.
- 4) In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge, di atto costitutivo e del presente statuto.

Titolo VIII

TUTELE, CONTROVERSIE E SCIoglimento

Art. 32

(Tutele)

- 1) L'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci di cui agli articoli 2393 e 2393-bis del Codice civile, può essere esercitata dai soci che rappresentano almeno il venti per cento del capitale sociale.
- 2) La denuncia al Collegio sindacale di cui all'articolo 2408, comma 2 del Codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
- 3) La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409, comma 1, del Codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale; così come, ai sensi del successivo comma 7 dello stesso art. 2409 C.C., può essere fatta dal Collegio sindacale.

Art. 33

(Controversie)

- 1) Ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori o fra detti organi, o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti e tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e interpretazione o

esecuzione del presente statuto, sarà deferita alla decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 34
(*Recesso e Scioglimento*)

- 1) I soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutte le loro azioni, nelle ipotesi previste dalle leggi e dal presente statuto. In ogni modo non compete ai soci il diritto di recesso nelle seguenti ipotesi previste all'art. 2437 comma 2 Codice Civile: a) proroga del termine; b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2437-ter, comma 4, Codice civile, il valore di liquidazione delle azioni del socio che ha esercitato il recesso, è quello riferito al patrimonio netto di libro del bilancio chiuso alla fine dell'esercizio precedente se il recesso è esercitato entro la fine del mese di giugno dell'esercizio successivo, o del bilancio chiuso entro la fine dell'esercizio in cui il socio ha esercitato il recesso se ciò è stato esercitato a far data dal primo di luglio, senza rettifica delle poste dell'attivo e del passivo risultanti dal suddetto bilancio. Detto valore di liquidazione tiene conto che, nel caso di specie, alla luce delle previsioni di diritto speciale, il socio pubblico recedente attribuirà (ai sensi della legge-quadro di cui al D. Lgs. 267/2000 e quindi delle previsioni degli artt. 19, c. 2 e 37-bis e successivi L. 109/1994 e delle leggi di settore) la gestione dei servizi pubblici locali (ed i relativi utenti) ad un diverso soggetto, il quale si avvantaggerà dell'avviamento, senza alcun obbligo di assunzione del personale e dei costi fissi in essere per tale servizio pubblico. Il tutto, noto che nelle società, non strumentali ai servizi pubblici locali partecipate in via totalitaria dagli enti pubblici, l'avviamento (ed i clienti che lo generano) resta in capo alla società, mentre nel caso di specie, per quanto sopra motivato, la presente società patirà (di fatto e di diritto) un avviamento negativo in concomitanza di costi fissi esuberanti, con tutte le rigidità che questi ultimi comportano ai fini della gestione e noto che l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale è, *ope legis*, a scadenza. In qualità di società di capitali deputata ai servizi pubblici locali, non costituisce – ai fini del diritto di recesso – un cambiamento significativo dell'attività della società : 1) l'affidamento di ulteriori servizi pubblici locali di rilevanza o privi di rilevanza economica; 2) un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali di rilevanza economica; 3) un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica; 4) una eventuale operazione di scissione o comunque di finanza straordinaria prevista obbligatoriamente dalle leggi speciali. Il recesso deve essere esercitato secondo i termini e le modalità dell'articolo 2437-bis, Codice civile.
- 2) La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promossa una controversia ai sensi dei precedenti articoli 32 e 33, l'efficacia della dichiarazione di recesso è

sospesa fino al giorno di notifica della decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria al recedente.

- 3) Per lo scioglimento e la liquidazione della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.
- 4) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto determina le modalità della liquidazione e procede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i relativi compensi.
Lo stato di liquidazione della società può essere revocato con il voto favorevole di tutti i soci.
- 5) Se non sarà nominato un solo liquidatore, il Collegio di liquidatori sarà composto di numero tre (3) membri nominati con le procedure previste per la nomina del Consiglio di amministrazione.
- 6) Compatibilmente con le norme stabilite dal Codice Civile in materia di liquidazione delle società di capitale e tenuto conto della natura di società partecipate esclusivamente da enti pubblici, le quote parti spettanti a ciascun ente pubblico locale saranno anzitutto costituite dagli eventuali impianti, reti e altri beni immobili o mobili strumentali ai servizi pubblici locali che, ai sensi di legge, risultano di proprietà della società e che si trovano situati nel territorio del singolo ente pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali.
In ogni caso (e quindi anche in caso di incapacienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnandi) sarà facoltà dell'ente pubblico locale – nel quale le reti, gli impianti e gli altri beni immobili o mobili si trovano – riscattare gli stessi versando alla società il corrispettivo del valore.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 (*Foro competente*)

- 1) Il foro competente è quello della sede legale della società.

Art. 36 (*Rinvio*)

- 1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi speciali in materia della Repubblica italiana.

Art. 37 (*Socio unico*)

- 1) Quando le azioni risultano appartenere ad un solo ente pubblico locale si applicano le previsioni di legge, ed in particolare degli articoli 2250, 2325, 2342, 2362 e 2497 del Codice civile.

Art. 38
(Comunicazioni sociali)

- 1) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
- 2) Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo :
 - a) il libro soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi;
 - d) l'apposito libro del revisore contabile (o della società incaricata del controllo contabile) per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di detto revisore (o società).
- 3) Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.
- 4) Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.
- 5) Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
- 6) Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 39
(Computo dei termini)

- 1) Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.